



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 20/02/2008



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

INDICE GENERALE

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento	5
Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia locale	5
Art. 3 - Ruolo del Volontariato	5
Art. 4 - Compiti dei volontari	5
Art. 5 - Requisiti soggettivi dei volontari	6
Art. 6 - Corsi di formazione e di addestramento	6
Art. 7 - Nomina	6
Art. 8 - Sospensione revoca dell'incarico	7
Art. 9 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento	7
Art. 10 - Ordinanze Comunali	8
Art. 11 - Sanzioni	8
Art. 12 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento	9
TITOLO II	10
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE	10
CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI	10
CAPO I	10
NETTEZZA DELL'ABITATO	10
Art. 13 - Pulizia delle strade	10
Art. 14 - Insudiciamento del suolo pubblico	10
Art. 15 - Abbandono di rifiuti	10
Art. 16 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali	11
Art. 17 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili	11
Art. 18 - Pulizia dei portici e simili	11
Art. 19 - Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate	11
CAPO II - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	12
Art. 20 - Divieto di rumori	12
Art. 21 - Esercizio di attività lavorative rumorose	12
Art. 22 - Sistemi di allarme acustico	12
Art. 23 - Pubblicità sonora	12
Art. 24 - Emissioni rumorose presso abitazioni private	13
Art. 25 - Disturbo determinato da animali	13
Art. 26 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi	13
Art. 27 - Obblighi per i gestori dei circoli privati	13
Art. 28 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie	14
Art. 29 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi	14
Art. 30 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose	14
Art. 31 - Schiamazzi	14
Art. 32 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili	15
CAPO III - NORME PARTICOLARI	16
Art. 33 - Diffusione di polveri	16
Art. 34 - Annaffiamento	16
Art. 35 - Battitura di tappeti	16
Art. 36 - Operazioni di verniciatura	16
Art. 37 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio	16
Art. 38 - Governo di animali	16
Art. 39 - Zone interdette ai cani	17
Art. 40 - Uso improprio dei giochi per bambini	17



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 41 - Temporanea interruzione di strade	17
Art. 42 - Controlli in caso di pioggia	17
TITOLO III	18
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI	18
CAPO I - SICUREZZA URBANA	18
Art. 43 - Ruolo del Comune	18
Art. 44 - Programma locale di sicurezza	18
Art. 45 - Ruolo della Polizia Locale	18
Art. 46 - Sicurezza stradale	19
CAPO II - OBBLIGHI PARTICOLARI	20
Art. 47 - Pozzi, cisterne e simili	20
Art. 48 - Ponteggi	20
Art. 49 - Divieto di getto di materiale	20
Art. 50 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili	20
Art. 51 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni	20
Art. 52 - Divieto di deposito di materiale infiammabile	21
Art. 53 - Fughe di gas	21
Art. 54 - Divieto di accensione di fuochi nel centro abitato	21
Art. 55 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti	21
Art. 56 - Animali pericolosi	21
Art. 57 - Illuminazione dei portici, e gallerie private	21
Art. 58 - Persiane	22
Art. 59 - Manutenzione dei fabbricati	22
Art. 60 - Piantagioni private	22
Art. 61 - Indicazione dell'amministratore condominiale	22
Art. 62 - Divieto di esercitazioni o di giochi di carattere militare	23
TITOLO IV	24
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA	24
CAPO I - PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO	24
Art. 63 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale	24
Art. 64 - Divieto di sosta con motore acceso	24
Art. 65 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari	24
Art. 66 - Divieto di abbruciamento di rifiuti	25
CAPO II	26
TUTELA DEL VERDE PUBBLICO	26
Art. 67 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi	26
Art. 68 - Norme di comportamento nei parchi comunali e sulle piste ciclabili	26
Art. 69 - Tutela degli alberi radicati su aree pubbliche	26
TITOLO V	27
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO	27
CAPO I	27
DECORO DEGLI EDIFICI	27
Art. 70 - Decorosa conservazione dei fabbricati	27
Art. 71 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili	27
Art. 72 - Divieto di imbrattamento	27
Art. 73 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati	27
Art. 74 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati	27
Art. 75 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro	27



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 76 - Pulizia dei cortili e delle aree private	28
CAPO II - DECORO E MORALITA' PUBBLICA	29
Art. 77 - Fontane e vasche pubbliche.....	29
Art. 78 - Divieto di accattonaggio.....	29
Art. 79 - Divieto di imbrattare i monumenti, beni pubblici e privati	29
Art. 80 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio	29
Art. 81 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati.....	29
Art. 82 - Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico	29
CAPO III - PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE	30
Art. 83 - Rinvio alla legislazione speciale	30
Art. 84 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi	30
Art. 85 - Impianti e strutture pubblicitarie	30
TITOLO VI.....	31
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI	31
E POLIZIA AMMINISTRATIVA	31
CAPO I	31
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	31
Art. 86 - Rinvio alla legislazione statale e regionale	31
Art. 87 - Alienazione delle merci confiscate.....	31
CAPO II.....	32
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI	32
Art. 88 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela	32
TITOLO VII	33
DISPOSIZIONI A TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	33
CAPO I - SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	33
Art. 89 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali	33
CAPO II - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI	34
Art. 90 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.....	34
Art. 91 - Pratiche vietate	34
Art. 92 - Spettacoli vietati.....	35
Art. 93 - Animali liberi	35
TITOLO VIII.....	36
DISPOSIZIONI VARIE	36
CAPO I - OBBLIGHI VARI	36
Art. 94 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti	36
Art. 95 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione	36
Art. 96 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante	36
Art. 97 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale	36
CAPO II - DIVIETI.....	37
Art. 98 - Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali.....	37
Art. 99 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale	37
Art. 100 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli.....	37
TITOLO IX.....	38
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	38
Art. 101 - Entrata in vigore	38



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto Comunale, i comportamenti ed le attività comunque influenti sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia locale

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. L'attività di prevenzione in materia di polizia locale e l'attività di accertamento relativa a determinate violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, può altresì essere svolta da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 - Ruolo del Volontariato

1. Il Comune riconosce nel Volontariato una componente essenziale della comunità locale.
2. Il Comune promuove la formazione di volontari da impiegare, in concorso con le istituzioni pubbliche, per le attività di sensibilizzazione della cittadinanza verso forme di condotte ispirate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della civile e solidale convivenza.

Art. 4 - Compiti dei volontari

1. I volontari, in concorso con la Polizia Locale e con le istituzioni pubbliche, svolgono:
 - a) attività di sensibilizzazione finalizzata al rispetto dell'ambiente, allo sviluppo della coscienza civica;
 - b) collaborano con la Polizia Locale nell'attività di vigilanza relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento in materia di pulizia del suolo pubblico, di divieto di abbandono di rifiuti, di protezione dell'ambiente, di tutela degli animali.
 - c) possono essere impiegati davanti alle scuole per assistere i bambini durante



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

l'attraversamento della strada e lungo gli itinerari casa scuola, eventualmente realizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della cultura dello sviluppo sostenibile;

- d) provvedono alla vigilanza dei parchi pubblici;
- e) forniscono, in caso di manifestazioni comportanti l'istituzione di temporanei divieti di circolazione o altri divieti, utili informazioni ai cittadini relativamente agli itinerari alternativi, ai divieti istituiti e ai programmi delle manifestazioni;
- f) collaborano nello svolgimento dei compiti di protezione civile comunale;
- g) forniscono ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Requisiti soggettivi dei volontari

Possono essere ammessi a svolgere i compiti di cui all'articolo 4 i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, residenti nel Comune di Concesio o, se non residenti nel medesimo, iscritti ad associazioni di volontariato formalmente riconosciute e aventi una sede locale nella provincia di Brescia, che non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi e che abbiano superato i corsi di cui all'articolo 6.

Art. 6 - Corsi di formazione e di addestramento

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, i volontari partecipano a specifici corsi di formazione e di addestramento.
2. La Giunta Comunale definisce le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, stabilisce il contenuto dei programmi dei medesimi e determina il numero massimo dei soggetti ammissibili ai predetti corsi.
3. I corsi possono altresì essere organizzati dalle Associazioni di Volontariato formalmente riconosciute, con le quali la Giunta Comunale stipula specifici protocolli d'intesa.

Art. 7 - Nomina

1. I volontari comunali sono nominati con provvedimento del Sindaco.
2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti dei volontari.
3. Nell'espletamento del servizio i volontari indossano l'abbigliamento conforme ai modelli previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Ogni volontario è munito di un tesserino personale conforme al modello approvato dalla Giunta Comunale. Nell'esercizio dei compiti demandati, i volontari si qualificano mediante l'esibizione del tesserino.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 8 - Sospensione revoca dell'incarico

1. Con atto adottato dal Sindaco, il volontario può essere sospeso dall'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 per un periodo massimo di sei mesi in caso di abuso e/o accertate irregolarità.
2. In caso di gravi irregolarità o reiterazione delle medesime, il provvedimento di nomina viene revocato.

Art. 9 - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al comma 1 possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.
5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
7. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono, altresì, essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 10 - Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di polizia locale.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Settore competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 11 - Sanzioni

1. Le violazioni agli obblighi ed ai divieti disposti dal presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00.
2. Sono altresì punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00 le violazioni agli obblighi ed ai divieti disposti dagli articoli 26, 41, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 62, 75, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 94, 95 e 100 del presente Regolamento.
3. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
4. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. La violazione alle ordinanze adottate ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento e ad ogni altra ordinanza comunale di polizia locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.
6. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione, se non nell'ufficio di Polizia locale presso il Municipio.
8. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 12 - Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap.I della Legge 24 novembre 1981, n.689;
2. Per tutte le violazioni contemplate dal presente Regolamento, la competenza alla ricezione del rapporto e all'eventuale emanazione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 è in capo al Responsabile del Settore Polizia Locale.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO II

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE

CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I

NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 13 - Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, osservando le modalità di smaltimento differenziato dei medesimi ed utilizzando l'isola ecologica per i materiali ingombranti e le ramaglie. In particolare evitano di inserire o abbandonare accanto ai cassonetti rifiuti ingombranti al fine di evitare condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale assicura che siano collocati sulle strade pubbliche idoneo numero di contenitori e cassonetti per la raccolta dei rifiuti e vigila sullo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Nei cestini collocati lungo le strade comunali e nelle piazze è possibile introdurre esclusivamente rifiuti di ridotte dimensioni.

Art. 14 - Insudiciamento del suolo pubblico

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
 - a) gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe;
 - b) svuotare portaceneri di veicoli;
 - c) gettare scontrini, volantini pubblicitari e carta in genere.
2. E', altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.

Art. 15 - Abbandono di rifiuti

1. E' vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali con l'obbligo del ripristino dei luoghi e la rimozione dei materiali indebitamente abbandonati.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 16 - Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I proprietari e gli affidatari di cani debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari degli stessi siano muniti di tali dispositivi.

Art. 17 - Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. E' vietato effettuare sulle strade, nelle caditoie di raccolta delle acque bianche e sugli spazi ed aree pubbliche, sversamenti di sostanze liquide e simili in una quantità tale da creare pericolo per i pedoni e i veicoli.
2. E' vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.

Art. 18 - Pulizia dei portici e simili

I portici, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini nonché essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.

Art. 19 - Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti. Debbono anche provvedere al distacco delle lastre di ghiaccio o ghiaccioli formati sulle parti di fabbricati e costituenti potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele atte ad evitare danni a persone e/o cose.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dalle portinerie dei fabbricati.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO II - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20 - Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano di zonizzazione acustica adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 05.06.2006 è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 21 - Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono, così come previsto dal Piano comunale di zonizzazione acustica, essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, sono tenute a rispettare i limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica.

Art. 22 - Sistemi di allarme acustico

1. I proprietari di sistemi di allarme acustico di immobili e veicoli sono tenuti a mantenere in condizione di efficienza i rispettivi impianti al fine di evitare che gli stessi determinino ingiustificato disturbo alla tranquillità delle persone.
2. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità. Il segnale non deve, in ogni caso, superare la durata complessiva di venti minuti primi ancorché sia intermittente.

Art. 23 - Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati prima delle ore **08.00**, dalle ore **12.00** alle ore **15.00** e dopo le ore **20.00**.
2. La predetta pubblicità è vietata in prossimità delle aree cimiteriali, dei plessi scolastici e delle case di riposo per anziani.
3. Essa è, altresì, vietata la domenica e i giorni festivi.
4. La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge ovvero deve attenersi a quanto disposto dal Piano comunale di zonizzazione acustica.
5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 24 - Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati è fatto obbligo di regolare le emissioni sonore in modo tale da non cagionare disturbo al vicinato.
2. La effettuazione di lavori edili, di manutenzione o di ristrutturazione nei fabbricati destinati a civile abitazione debbono svolgersi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive stabilite dai regolamenti di condominio, dalle ore **08.00** alle ore **12.00**, dalle ore **13.00** alle ore **19.00** solo nei giorni feriali e dalle ore **09.00** alle ore **12.00**, dalle ore **16.00** alle ore **19.00** nei giorni festivi. All'interno delle abitazioni private non debbono essere usati, fatte salve le disposizioni dei regolamenti di condominio e fuori dei casi dei lavori di cui al comma 2, macchinari e simili atti a disturbare la tranquillità del vicinato.
3. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono, su richiesta degli interessati a verificare la reale situazione di disturbo invitando i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.

Art. 25 - Disturbo determinato da animali

1. I proprietari e gli affidatari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino disturbo o molestia al vicinato, specie durante le ore notturne.
2. L'obbligo di cui al comma 1 vale anche per i soggetti ai quali gli animali siano stati affidati in custodia ancorché temporaneamente.

Art. 26 - Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale.
3. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata e nel rispetto di quanto disposto dal Piano comunale di zonizzazione acustica.
4. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.

Art. 27 - Obblighi per i gestori dei circoli privati

Le disposizioni di cui all'art. 26 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 28 - Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.
2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.

Art. 29 - Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti che possano cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

Art. 30 - Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee per eliminare la situazione di disturbo.

Art. 31 - Schiamazzi

Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 32 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è vietato, senza la specifica autorizzazione concessa dal Settore Competente, far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO III - NORME PARTICOLARI

Art. 33 - Diffusione di polveri

Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.

Art. 34 - Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transittanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. E' fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. E' fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.

Art. 35 - Battitura di tappeti

E' vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili sulla pubblica via e sulle aree ad uso pubblico.

Art. 36 - Operazioni di verniciatura

Durante l'esecuzione di operazioni di verniciatura in favore di pertinenze immobiliari, debbono essere adottate tutte le cautele idonee a prevenire danni a persone e a cose.

Art. 37 - Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

I proprietari e coloro ai quali sia stata affidata la custodia, anche temporanea, di cani, hanno l'obbligo di tenerli al guinzaglio nelle pubbliche vie e nelle aree di uso pubblico.

Art. 38 - Governo di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transittanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
2. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

3. I proprietari e/o affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.

Art. 39 - Zone interdette ai cani

E' vietato condurre cani od altri animali nelle aree pubbliche appositamente attrezzate per il gioco dei bambini. E' fatta salva la potestà dell'Amministrazione Comunale di individuare, con ordinanza motivata dal Sindaco, ulteriori aree nelle quali si applica tale divieto.

Art. 40 - Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. E' vietato a chiunque l'uso improprio delle attrezzature di cui al comma 1.

Art. 41 - Temporanea interruzione di strade

E' vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.

Art. 42 - Controlli in caso di pioggia

Fatti salvi gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della Strada), i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non inzaccherare i medesimi.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I - SICUREZZA URBANA

Art. 43 - Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della comunità.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.
3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 44 - Programma locale di sicurezza

L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 45 - Ruolo della Polizia Locale

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

4. La Polizia Locale collabora con il sistema comunale di protezione civile, componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi comunali di protezione civile, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 46 - Sicurezza stradale

L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO II - OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 47 - Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.
2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

Art. 48 - Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui.

Art. 49 - Divieto di getto di materiale

E' vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.

Art 50 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 51 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 52 - Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica e materiale altamente infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
2. Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

Art. 53 - Fughe di gas

Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.

Art. 54 - Divieto di accensione di fuochi nel centro abitato

Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.

Art. 55 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

E' vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.

Art. 56 - Animali pericolosi

1. E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
2. Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
3. I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio.

Art. 57 - Illuminazione dei portici, e gallerie private

I portici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle aree notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

Art. 58 - Persiane

Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.

Art. 59 - Manutenzione dei fabbricati

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
2. I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi scarichi.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.

Art. 60 - Piantagioni private

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), i proprietari o conduttori di giardini privati debbono adottare le cautele necessarie a evitare che le foglie, i fiori o i frutti delle rispettive piantagioni cadano sulle pubbliche vie o sulle aree soggette al pubblico passaggio costituendo pericolo per i pedoni o comunque condizione di ostacolo per la circolazione pedonale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.

Art. 61 - Indicazione dell'amministratore condominiale

1. All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.
2. L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente all'Ufficio di Polizia Locale.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

3. Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.
4. L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.

Art. 62 - Divieto di esercitazioni o di giochi di carattere militare

E' vietata, salva autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico o soggetti a pubblico passaggio organizzare e/o effettuare esercitazioni o giochi che comportino l'utilizzo di mascheramenti, armi giocattolo, abbigliamento di tipo militare o che, in genere, possano creare turbativa o pericolo per la quiete ed incolumità pubbliche.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO IV

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I - PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

Art. 63 - Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
2. Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
3. Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 64 - Divieto di sosta con motore acceso

I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 2 minuti. E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.

Art. 65 - Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

1. I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
2. I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
3. I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati al competente settore comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

4. I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ovvero a richiesta motivata delle competenti autorità.
5. La Polizia Locale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità di esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art. 66 - Divieto di abbruciamento di rifiuti

E' vietato l'abbruciamento di rifiuti.

E' vietato l'abbruciamento di qualsiasi materiale in prossimità di edifici residenziali.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO II TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 67 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
2. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.

Art. 68 - Norme di comportamento nei parchi comunali e sulle piste ciclabili

1. Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a) circolare con veicoli, con esclusione dei veicoli giocattolo per bambini ancorché senza motore a scoppio, dei veicoli per le persone invalide, anche se asservite da motore, dei veicoli impiegati per le operazioni di manutenzione ed i mezzi di soccorso;
 - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;
 - c) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - d) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - e) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - f) accendere fuochi o fare uso di barbecue.
2. L'utilizzo degli itinerari ciclopeditoni e delle piste ciclabili in genere è consentito esclusivamente ai pedoni ed ai velocipedi con esclusione di qualsiasi veicolo a motore (anche ibrido o elettrico). E' vietato inoltre il transito in sella ad animali o con veicoli a trazione animale.

Art. 69 - Tutela degli alberi radicati su aree pubbliche

1. E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi radicati su aree pubbliche.
2. E' altresì vietato affiggere sulla corteccia degli alberi comunali manifesti, avvisi e simili.
3. E' vietato arrampicarsi sugli alberi comunali e reciderne i rami.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO V

DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

CAPO I DECORO DEGLI EDIFICI

Art. 70 - Decorosa conservazione dei fabbricati

I proprietari di fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie provvedono a conservare i medesimi in condizioni decorose e ad eseguire le eventuali opere indicate dall'amministrazione comunale a tutela del decoro urbano.

Art. 71 - Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie, sui cassonetti e sui pali a servizio pubblico è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.

Art. 72 - Divieto di imbrattamento

E' vietato imbrattare le facciate degli immobili, i muri, le pertinenze dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie, i cassonetti, i pali a servizio pubblico, nonché ogni manufatto di proprietà pubblica.

Art. 73 - Manutenzione delle targhe di pertinenza dei fabbricati

Fatte salve le disposizioni di cui al vigente regolamento edilizio, i proprietari di targhe affisse all'esterno dei fabbricati e prospettanti sulla pubblica via, debbono mantenerle in buono stato di conservazione.

Art. 74 - Divieto di imbrattamento delle targhe di pertinenza dei fabbricati

E' vietato imbrattare e insudiciare le targhe di pertinenza di fabbricati e affisse all'esterno degli stessi.

Art. 75 - Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro

E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

o renderlo non visibile al pubblico.

Art. 76 - Pulizia dei cortili e delle aree private

I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze di igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO II - DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art. 77 - Fontane e vasche pubbliche

Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:

- a) effettuare abluzioni di persone o animali;
- b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;

Art. 78 - Divieto di accattonaggio

E' vietato effettuare qualsiasi forma di accattonaggio tanto più quando questo causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale.

Art. 79 - Divieto di imbrattare i monumenti, beni pubblici e privati

1. E' vietato imbrattare e insudiciare i monumenti pubblici, i pali dell'illuminazione e della segnaletica, le inferiate e gli altri beni pubblici e privati.
2. E', altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione e della segnaletica, sulle inferiate e su altri beni pubblici e privati.
4. E' vietata l'installazione di parabole sulle facciate prospicienti gli spazi pubblici.

Art. 80 - Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

1. E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia di esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornicci.
2. E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.

Art. 81 - Divieto di soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi deputati

E' vietato soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.

Art. 82 - Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di materiale erotico, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanerne estranei. A tal fine il materiale esibito non deve essere visibile dalla pubblica via a eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria, in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO III - PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art. 83 - Rinvio alla legislazione speciale

La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art. 84 - Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

1. Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti poster bus e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.
2. La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, sempre che la normativa comunale vigente in materia di impianti pubblicitari non disponga altrimenti.

Art. 85 - Impianti e strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto previsto dal Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione ed alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico, per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto., l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso del competente Settore comunale.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI

E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 86 - Rinvio alla legislazione statale e regionale

1. L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 87 - Alienazione delle merci confiscate

L'alienazione delle merci e delle attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, è regolata dalla specifica legislazione nazionale e regionale in vigore.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 88 - Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO VII

DISPOSIZIONI A TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

CAPO I - SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 89 - Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali

Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261

Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985

Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO II - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

Art. 90 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio ed un riparo adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
3. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
4. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie .
5. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prende altre adeguate misure di protezione. Il proprietario o il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.
6. Il proprietario o il custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
7. I proprietari o i possessori di cani hanno l'obbligo di iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita.

Art. 91 - Pratiche vietate

E' vietato:

1. abbandonare animali domestici ed esotici;
2. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
3. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
4. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà ed agli animali randagi;
5. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
6. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
7. colorare o vendere animali colorati artificialmente;



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

8. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
9. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
10. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
11. procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e gli interventi per prevenire la riproduzione;
12. lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art. 92 - Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono inoltre vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.
3. E' vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art. 93 - Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I - OBBLIGHI VARI

Art. 94 - Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni adiacenti e circostanti.

Art. 95 - Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

Art. 96 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante sono regolate dalla legislazione statale.
2. Nell'ambito di manifestazioni comprese in programmi approvati dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate, su conforme indirizzo del predetto organo, installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante in deroga al vigente regolamento comunale per la disciplina della concessione delle aree comunali per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.
3. In deroga al regolamento di cui al comma 2, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

Art. 97 - Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione).
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'amministrazione comunale.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

CAPO II - DIVIETI

Art. 98 - Divieto di legare velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ai pali di sostegno dei segnali stradali

E' vietato legare mediante catene o altri dispositivi di sicurezza, i velocipedi, i ciclomotori e i motocicli ai pali di sostegno dei segnali stradali, alle paline e pensiline di fermata autobus e a ogni altra pertinenza o elementi di arredo urbano.

Art. 99 - Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. E' vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico.
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

Art. 100 - Operazioni vietate durante l'arresto o la fermata dei veicoli

1. E' vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, effettuare al di fuori degli impianti a ciò destinati, operazione di lavaggio di vetri.
2. E' altresì vietato, durante l'arresto e la fermata dei veicoli, offrire in vendita o esitare ai conducenti merci di qualsiasi genere ed effettuare questue.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

Piazza Alpini, n.13 - 25040 GIANICO (BS) - Tel. 0364/531570 - Fax. 0364/535261
Codice Fiscale 81001550177 - Partita I.V.A. 00723540985
Home page: <http://www.comune.gianico.bs.it/> - e-mail: info@comune.gianico.bs.it

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 101 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'espletamento delle formalità di pubblicazione, in conformità alle prescrizioni del vigente Statuto comunale.